

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1809

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

(PALADIN)

di concerto col Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali

(ELIA)

col Ministro dell'interno

(MANCINO)

e col Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

Eleggibilità ed elettorato attivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea residenti in Italia

ONOREVOLI SENATORI.- Come è noto, la direttiva del 6 dicembre 1993 del Consiglio delle Comunità europee ha fissato il regime dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo con riguardo ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

L'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, infatti, ha dato l'avvio al processo volto a rendere sostanziale la «cittadinanza dell'Unione», prevedendo, in una prima tappa, che il cittadino dell'Unione esprima il suo voto «europeo» nel Paese in cui vive e opera per realizzare sostanzialmente il principio di integrazione.

La direttiva citata, in particolare, mira a rendere possibile l'acquisizione del diritto di voto e di eleggibilità nel Paese di residenza alle stesse condizioni vigenti per i cittadini di quel Paese. Il fine non è quindi ancora quello di uniformare i diversi sistemi elettorali nazionali, ma di attuare il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini degli Stati membri in vista della realizzazione della cittadinanza europea.

Poichè la consultazione elettorale europea è prevista per il 12 giugno 1994, la direttiva fissa al 1° febbraio 1994 il termine ultimo per la sua attuazione da parte degli Stati membri.

Il presente disegno di legge si propone inoltre di recepire le indicazioni della direttiva comunitaria apportando altresì le necessarie modifiche a talune disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Va innanzitutto evidenziato che la scelta di mantenere per tali elezioni il sistema proporzionale (così come previsto dalla legge citata), al di là della contingente situazione che rende scarsissimo il tempo disponibile per poter concordare tra le

forze politiche una valida riforma, è stata dettata dalla considerazione che la rappresentanza democratica a livello europeo deve agire secondo logiche che non sono propriamente quelle di una netta distinzione tra maggioranza e opposizione. Del resto lo stesso Parlamento europeo, in un progetto di sistema elettorale uniforme europeo (previsto dal Trattato di Maastricht), ha confermato la scelta del sistema proporzionale.

Per quanto riguarda gli articoli, il disegno di legge riconosce (articolo 1) ai cittadini comunitari che risiedono in Italia il diritto di votare nel nostro Paese per candidati nazionali, a condizione che ne facciano richiesta e che, come previsto dalla direttiva, non siano decaduti dal diritto di voto in forza dell'ordinamento dello Stato di residenza o di quello dello Stato membro di origine.

L'articolo 2, nel riconoscere ai cittadini comunitari residenti in Italia il diritto di voto previa iscrizione in apposite liste elettorali, indica altresì gli adempimenti che essi devono soddisfare per ottenere tale iscrizione e stabilisce infine i correlati compiti dei Comuni. Tra questi ultimi è di particolare rilievo quello previsto dall'articolo 4 in quanto, al fine di evitare il doppio voto, si prevede la cancellazione dalle liste elettorali italiane dei cittadini italiani per i quali le competenti autorità di altri Stati membri abbiano comunicato l'avvenuta iscrizione nelle liste locali.

Per quel che riguarda il diritto dei cittadini comunitari di presentare la loro candidatura nello Stato di residenza, pure contemplato dalla direttiva, tale possibilità è stata già prevista dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, ma risulta subordinata al possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

normative nazionali. In ottemperanza a quanto contemplato dalla direttiva, si dispone per i cittadini dell'Unione che intendano candidarsi in Italia il rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dall'ordinamento italiano. Il criterio di richiedere i requisiti di eleggibilità dello Stato membro di origine e di quello di residenza, che potrebbe sembrare contrario al principio di non discriminazione, mira in realtà ad evitare che una persona, decaduta dal diritto di eleggibilità nel suo Stato di origine, sia reintegrata in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro.

L'attuazione delle disposizioni della direttiva comunitaria costituisce occasione valida per estendere, per ragioni di uniformità, anche alla disciplina elettorale riguardante l'elezione del Parlamento europeo le innovazioni introdotte nella legislazione elettorale nazionale, quali la preferenza unica, la *par condicio* nella presentazione delle candidature, il sorteggio per stabilire l'ordine delle

liste, la possibilità di presentare contrassegni a colori, eccetera (articolo 3).

In occasione delle elezioni europee il presente disegno di legge non può non preoccuparsi di riaffermare il diritto dei nostri connazionali residenti all'estero di partecipare alle elezioni stesse e prevede pertanto una delega al Governo perchè la questione possa trovare una soluzione che assicuri l'uguaglianza tra i cittadini italiani residenti negli Stati membri della Comunità e i cittadini italiani residenti al di fuori della Comunità.

In considerazione dei tempi ristrettissimi a disposizione per poter dar attuazione alla direttiva, si è necessariamente prevista l'entrata in vigore immediata della legge (articolo 6).

Con il disegno di legge infine, si provvede a conformare l'ordinamento italiano alla decisione del 1° febbraio 1993 del Consiglio delle Comunità europee per quanto attiene al numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo)

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

b) la cittadinanza;

c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;

d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dall'autorità nazionale competente;

e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo.

3. Il comune compie l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale e, ricevute, ove richieste, le informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati di origine circa l'eventuale decadenza degli interessati dal diritto di voto, provvede a:

a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) informare le competenti autorità degli Stati di origine dell'avvenuta iscrizione nelle proprie liste, chiedendo assicurazione della avvenuta cancellazione nelle liste elettorali degli Stati stessi;

c) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale;

d) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.

4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

6. Il cittadino di altro Stato membro della Comunità europea che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:

a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;

b) del comune o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;

c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato della Comunità.

7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato

d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.

8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.

9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

Art. 2.

*(Modificazioni della legge
24 gennaio 1979, n. 18)*

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.»;

b) all'articolo 4, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.»;

c) al primo comma dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contrassegno di lista può essere a colori.»;

d) il quarto e quinto comma dell'articolo 12 sono abrogati;

e) al primo comma dell'articolo 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Stabilisce quindi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime.»;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14. - 1. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, scrivendo nello spazio a ciò riservato il cognome, e in caso di omonimia, anche il nome del candidato.»;

g) al primo comma dell'articolo 15, dopo la parola: «attribuito» sono inserite le seguenti: «,mediante sorteggio,»;

h) il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza da parte dell'elettore.»;

i) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«La votazione ha inizio subito dopo le operazioni previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e ha termine alle ore 22.»;

l) la tabella B è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Cancellazione dalle liste elettorali)

1. I comuni che ricevono dalle competenti autorità di altri Stati della Comunità europea la comunicazione dell'avvenuta iscrizione nelle liste locali di cittadini italiani ivi residenti, provvedono, secondo le modalità dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, alla cancellazione degli elettori stessi dalle liste elettorali.

Art. 4.

(Disciplina della votazione dei residenti all'estero)

1. Il Governo è delegato con decreto legislativo da emanarsi entro il 1° febbraio 1994, a disciplinare l'esercizio del diritto di voto anche per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero, per quanto riguarda l'elezione del Parlamento europeo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia del carattere libero e segreto del voto;

b) invio dei documenti necessari da parte del Ministero dell'interno sulla base dei dati ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione;

c) utilizzazione degli uffici consolari come sede di espressione del voto e comunque come uffici legittimati a ricevere, anche a mezzo posta, i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

d) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

e) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste;

f) estensione del voto per corrispondenza anche ai cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, per motivi di lavoro, di studio o di ricovero in strutture sanitarie;

g) estensione, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ai cittadini italiani residenti al di fuori del territorio della Comunità.

Art. 5.

(Numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo)

1. Il numero dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è elevato, in base alla decisione 1° febbraio 1993 del Consiglio delle Comunità europee, da 81 a 87.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B
(prevista dall'art.2, comma 1, lettera l)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA			
PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	5	9	
2	6	10	
3	7	11	
4	8	12	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna quattro parti, per un numero complessivo di 12.
 Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6, quando sono più di 18 viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta e eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.
 I contrassegni sono posti secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.
 Le schede devono essere piegate verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Le schede così piegate devono essere ripiegate orizzontalmente a metà in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di voto.